



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione	1
Articolo 2 - Funzioni	1
Articolo 3 - Risorse e strumenti	2
Articolo 4 - Prima seduta del Consiglio	2
Articolo 5 - Rappresentanze	2
Articolo 6 - Presidente e Vicepresidente	3
Articolo 7 - Segretario e Vicesegretario	4
Articolo 8 - Commissioni	4
Articolo 9 - Calendario delle sedute	5
Articolo 10 - Convocazione e ordine del giorno	5
Articolo 11 - Validità delle sedute	6
Articolo 12 - Svolgimento della seduta	6
Articolo 13 - Verbalizzazione	7
Articolo 14 - Dimissioni e decadenza	8
Articolo 15 - Disposizioni finali	8

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Ferrara (d'ora in avanti "Consiglio").
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento declinati al genere maschile, devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 – Funzioni

1. Il Consiglio è struttura collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, come specificate all'art. 25 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Consiglio ha facoltà di organizzare assemblee di Ateneo per coinvolgere tutti gli studenti, al fine di migliorare il rapporto con i rappresentanti.

3. I Consiglieri sono liberi e indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, che devono essere svolte in conformità con i principi del Codice etico. Non hanno ruolo di rappresentanza politica e rappresentano l'intera comunità studentesca, anche se eletti da una parte di essa. Nessun componente può farsi sostituire o rappresentare da altri per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 3 – Risorse e strumenti

1. L'Amministrazione assicura al Consiglio, per il tramite di un ufficio amministrativo competente, il supporto logistico, strumentale e organizzativo necessario. Le sedute del Consiglio di norma si svolgono presso un idoneo locale messo a disposizione dall'Ateneo.
2. L'Amministrazione, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti, mette a disposizione del Consiglio dati, documenti e informazioni già in disponibilità della stessa, purché strettamente necessari all'assolvimento del mandato istituzionale del Consiglio medesimo, e fatti salvi i diritti di riservatezza.

Articolo 4 – Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio immediatamente successiva alla nomina è convocata dal Decano, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente.
2. Il Decano è il componente del Consiglio con la maggiore anzianità in ruolo. Per anzianità in ruolo si intende il componente iscritto all'Università degli Studi di Ferrara dall'anno accademico meno recente. A parità di data, le funzioni di Decano sono assunte dal più anziano d'età.
3. L'avviso di convocazione è inviato dal Decano almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta medesima.
4. Nella prima seduta il Consiglio elegge al proprio interno, nell'ordine, a scrutinio palese per alzata di mano e con le seguenti maggioranze:
 - a) il Segretario, a maggioranza semplice dei presenti;
 - b) il Vicesegretario, a maggioranza semplice dei presenti;
 - c) il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
 - d) il Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
 - e) le proprie rappresentanze negli altri organi e strutture collegiali previste dallo Statuto o da altri regolamenti di Ateneo, a maggioranza semplice dei presenti.A tal fine il Decano ha l'obbligo di inserire i relativi punti all'ordine del giorno nella convocazione.

Articolo 5 – Rappresentanze

1. Per le rappresentanze che il Consiglio è chiamato ad eleggere tra i propri componenti, le candidature sono proposte durante la seduta, tramite dichiarazione di disponibilità.
2. Qualunque componente del Consiglio può candidarsi come rappresentante anche per più ruoli, purché tra loro compatibili. Ciascun componente del Consiglio può esprimere una sola

preferenza per ciascuna rappresentanza.

3. Tali elezioni sono effettuate a scrutinio palese per alzata di mano.
4. Per le votazioni a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, se tale maggioranza non si ottiene né alla prima né all'eventuale seconda votazione, alla terza è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.
5. Per le votazioni a maggioranza semplice dei presenti, risulta eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato tra coloro che possono presentare la propria candidatura; in caso di parità tra eletti dello stesso genere, risulta eletto chi è iscritto all'Università degli Studi di Ferrara dall'anno accademico più recente; a parità di data, il più giovane di età.
6. Nel caso in cui siano istituiti nuovi organi, strutture o commissioni di Ateneo che prevedano una rappresentanza studentesca, si procede con un'elezione interna al Consiglio a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 6 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente:
 - a) propone al Consiglio, di norma entro il mese di dicembre, il calendario generale delle sedute dell'anno successivo;
 - b) convoca il Consiglio inviando la richiesta all'ufficio amministrativo competente affinché sia trasmessa ai componenti;
 - c) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - d) stabilisce l'ordine delle discussioni e delle votazioni;
 - e) illustra le proposte all'ordine del giorno;
 - f) deve concedere la parola a tutti i Consiglieri che ne facciano richiesta; ha facoltà di intervenire in ogni momento nella discussione e può interromperla qualora tutti i richiedenti siano intervenuti almeno una volta e la maggioranza dei presenti sia favorevole a proseguire oltre;
 - g) mantiene l'ordine durante le adunanze, richiamando i componenti che lo turbano, fino ad interdire loro la parola nel caso il richiamo resti inascoltato;
 - h) proclama l'esito delle operazioni di voto;
 - i) può sospendere o scogliere la seduta;
 - j) tiene i rapporti con la Governance e con gli Uffici dell'Amministrazione ed informa il Consiglio delle attività e delle iniziative che riguardano gli studenti.
2. Il Presidente può essere rimosso dal suo incarico con mozione di sfiducia costruttiva e motivata, proposta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, indicante il nome del Presidente subentrante. La mozione di sfiducia è inviata per iscritto al Decano del Consiglio che la sottopone a discussione entro dieci giorni dal ricevimento, quale unico punto all'ordine del giorno; è approvata con la maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio. Procedura

analoga è eseguita per la sfiducia del Vicepresidente.

3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei e, in caso di cessazione anticipata, fino alla elezione del nuovo Presidente.
4. In caso di cessazione del Presidente o del Vicepresidente, per qualsiasi causa, si procede con nuove elezioni da tenersi nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 7 – Segretario e Vicesegretario

1. Il Segretario:
 - a) coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
 - b) supporta il Presidente affinché gli esiti delle deliberazioni del Consiglio siano inviati agli uffici competenti in tempo utile per le sedute degli Organi centrali e delle strutture dell'Ateneo;
 - c) redige i verbali delle sedute e li sottoscrive congiuntamente al Presidente;
 - d) trasmette all'ufficio amministrativo competente la versione definitiva del verbale.
2. Il Vicesegretario sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento temporanei e, in caso di cessazione anticipata, fino alla elezione del nuovo Segretario.
3. In caso di cessazione del Segretario o del Vicesegretario, per qualsiasi causa, si procede con nuove elezioni da tenersi nella prima seduta utile ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 8 – Commissioni

1. Il Consiglio, nell'organizzazione delle proprie attività e con funzioni di carattere istruttorio, con delibera approvata a maggioranza dei componenti presenti, può istituire, di norma scegliendo al proprio interno, delle Commissioni di lavoro, anche temporanee, per specifiche questioni di competenza del Consiglio stesso.
2. Obiettivi, durata e composizione delle Commissioni sono determinati dal Consiglio.
3. Le Commissioni possono richiedere, a titolo consultivo, la presenza di persone esperte e lavorare in collaborazione con altri Organi e Commissioni dell'Ateneo.
4. I componenti delle Commissioni hanno la responsabilità di partecipare ai lavori delle stesse e di dare informazione periodica sull'andamento dei lavori al Consiglio, quantomeno con una relazione, anche verbale, di metà mandato.
5. Al termine dei lavori la Commissione relaziona in forma scritta al Consiglio, che delibera su eventuali proposte avanzate dalla Commissione medesima.
6. Il Consiglio, con delibera motivata approvata a maggioranza dei presenti, può prorogare la durata delle Commissioni, anche ridefinendone gli obiettivi. La durata delle Commissioni non può in ogni caso protrarsi oltre la scadenza del mandato del Consiglio in carica al momento

della loro istituzione.

Articolo 9 – Calendario delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il calendario delle sedute, come stabilito dal Consiglio su proposta del Presidente, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e comunicato agli Uffici dell'Amministrazione.
3. Delle eventuali modifiche è data tempestiva comunicazione.

Articolo 10 – Convocazione e ordine del giorno

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno cinque giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione, inviato per via telematica agli indirizzi istituzionali di posta elettronica dei componenti, contiene indicazione della sede, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della seduta. All'avviso di convocazione è allegato il verbale della seduta precedente.
2. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza, con preavviso motivato anche inferiore al termine di cui al comma precedente.
3. In via straordinaria il Consiglio può essere convocato dal Presidente su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza stessa e sempre nel rispetto del preavviso di cui al comma 1.
4. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica. In tal caso nell'avviso di convocazione deve essere indicato lo strumento informatico che verrà utilizzato, nonché il termine entro cui deve pervenire da parte dei componenti l'eventuale richiesta di partecipare con tale modalità.
5. Gli argomenti inseriti all'ordine del giorno devono essere indicati in modo chiaro, al fine di consentire ai componenti del Consiglio e a chiunque ne abbia interesse di avere consapevolezza dell'oggetto in discussione e della sua rilevanza.
6. Il Consiglio non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
7. I Consiglieri possono presentare proposte su qualunque questione volta al miglioramento della condizione degli studenti dell'Ateneo. Attraverso la proposta si può chiedere al Consiglio un formale pronunciamento su un certo tema o argomento, oppure una più ampia trattazione, anche tramite l'istituzione di Commissioni. Le proposte devono essere redatte per iscritto e inviate al Presidente.
8. Per motivi di necessità e urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima della seduta dal Presidente, previa comunicazione trasmessa in modalità telematica ai componenti il Consiglio.
9. Anche i Consiglieri possono presentare al Presidente richieste di integrazione dell'ordine del giorno, almeno ventiquattro ore prima dell'orario di inizio fissato per l'adunanza. Oltre tale termine, le richieste sono rimandate automaticamente all'adunanza successiva.
10. Il Presidente può, in via eccezionale, chiedere di avviare una consultazione attraverso la posta elettronica istituzionale, qualora sia richiesto un parere urgente al Consiglio su determinati

argomenti. Nella richiesta deve essere specificato l'arco temporale entro il quale ogni Consigliere può esprimere il proprio voto, inviando una e-mail all'indirizzo indicato. Il Presidente, alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di voto, comunica al Consiglio il risultato della votazione, che sarà ratificato nella prima riunione utile.

Articolo 11 – Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute, ai sensi dell'art. 53 comma 1 dello Statuto di Ateneo, è necessario:
 - a) che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b) che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. Qualora trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione non risulti il numero legale, il Presidente dichiara la seduta non valida.
3. Nel caso uno o più componenti abbiano la necessità di entrare dopo l'inizio della seduta o abbandonare definitivamente o solo temporaneamente la seduta, hanno l'obbligo di segnalarlo al Presidente e al Segretario, ai fini della verbalizzazione. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento da qualunque Consigliere.
4. Qualora sia accertata la sopravvenuta mancanza in corso di seduta del numero legale, il Presidente la sospende per trenta minuti; se alla ripresa il numero legale continua a non sussistere, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando direttamente il giorno e l'ora della successiva riunione. In tal caso non è necessario provvedere ad una nuova convocazione scritta.
5. Le sedute del Consiglio non sono aperte al pubblico. Possono partecipare, su invito del Presidente e limitatamente all'illustrazione dei punti di competenza, persone estranee al Consiglio il cui ruolo sia pertinente all'argomento da trattare. Tale partecipazione dev'essere resa nota a tutti i componenti prima della seduta.

Articolo 12 – Svolgimento della seduta

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale, accertato mediante appello nominale.
2. Il primo punto all'ordine del giorno di ogni Consiglio riguarda la presa d'atto del verbale della seduta precedente.
3. In via straordinaria il Presidente, o qualunque Consigliere, può proporre in aula, motivando la richiesta, un diverso ordine di trattazione degli oggetti rispetto a come compaiono nell'avviso di convocazione. Se uno o più componenti si oppongono alla variazione, si procede a una votazione a maggioranza dei presenti. Della variazione si dovrà dare atto nel verbale.
4. I punti all'ordine del giorno sono discussi dopo la lettura da parte del Presidente o l'illustrazione da parte dei proponenti.
5. I Consiglieri che intendono intervenire su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta

al Presidente, che accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Ogni intervento dovrà riguardare unicamente l'oggetto in esame.

6. Possono essere presentati emendamenti alle proposte in discussione; costituiscono emendamenti le correzioni formali e sostanziali quali le soppressioni, le modificazioni e le integrazioni.
7. Una volta esauriti tutti gli interventi e gli eventuali emendamenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento e passa alla votazione.
8. Il voto si esprime in via ordinaria in maniera palese per alzata di mano. Su richiesta motivata della maggioranza dei Consiglieri, anche prima della seduta, può essere richiesta una votazione a scrutinio segreto.
9. Ogni proposta, qualora non sia prescritta una diversa maggioranza, si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Su richiesta di qualunque Consigliere è possibile verificare la correttezza del conteggio dei voti, mediante ripetizione, per una sola volta, delle operazioni di voto medesime. In caso di difformità, si ripete la votazione.
11. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono messi in votazione secondo il seguente ordine: soppressivi, modificativi ed infine aggiuntivi. Esauriti gli emendamenti si passa alla votazione della proposta, come eventualmente ridefinita nel suo complesso.
12. Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito.
13. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, direttamente, il giorno e l'ora della successiva riunione; in tal caso non è necessario provvedere ad una nuova convocazione scritta. Il Presidente può altresì rinviare gli argomenti non trattati alla riunione successiva.
14. Ogni Consigliere può richiedere, con opportune motivazioni, che un punto all'ordine del giorno venga rinviato per approfondimenti ad una successiva seduta.

Articolo 13 – Verbalizzazione

1. Di ogni seduta del Consiglio, anche di quelle non valide per mancanza del numero legale, è redatto un verbale, che costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare quanto discusso e deliberato in seduta.
2. Il Segretario deve curarne la completezza, riportando fatti e atti rilevanti nel loro svolgimento cronologico, l'indicazione delle presenze e delle assenze, le operazioni di voto e il relativo esito con indicazione di favorevoli, contrari e astenuti, nota sommaria degli interventi ove essi siano significativi ai fini dell'assunzione della decisione, nonché corredarlo dei dovuti allegati, che ne costituiscono parte integrante e devono essere nello stesso richiamati.
3. La prima bozza del verbale deve essere inviata tramite posta elettronica ai Consiglieri entro

dieci giorni dalla data della relativa seduta.

4. Chiunque intenda far inserire a verbale il proprio intervento, è tenuto a consegnare il testo al Segretario entro cinque giorni dalla presentazione della prima bozza del verbale.
5. In caso di assenza del Segretario e del Vicesegretario, il Consiglio nomina all'uopo un segretario verbalizzante solo per la seduta in atto.

Articolo 14 – Dimissioni e decadenza

1. In caso di cessazione per dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio, si procede alla sostituzione ai sensi del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere sempre formalizzate per iscritto, sono irrevocabili e producono i loro effetti al momento della presentazione al Rettore.
3. Le dimissioni dall'incarico di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Vicesegretario sono presentate per iscritto al Consiglio, hanno efficacia immediata e non fanno decadere automaticamente l'interessato dalla carica di Consigliere. Tale disposizione si applica anche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.
4. Le dimissioni da rappresentante degli studenti eletto in altri organismi sono presentate per iscritto all'organismo di appartenenza e al Consiglio, che provvede alla sostituzione mediante nuove elezioni nella prima seduta utile.
5. L'assenza ingiustificata per tre volte alle sedute del Consiglio comporta la decadenza dal mandato. Il Presidente del Consiglio segnala la causa di decadenza al Rettore, che con proprio Decreto:
 - a) dichiara la decadenza del Consigliere;
 - b) nomina contestualmente l'eventuale sostituto.Qualora l'assenza ingiustificata riguardi il Presidente, la segnalazione al Rettore è effettuata dal Vicepresidente.

Articolo 15 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore e produce effetti dalla data di emanazione con Decreto Rettorale. Dalla medesima data è pubblicato all'Albo online ed è disponibile sul sito web istituzionale.
2. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo.